

no rinvenire, in detto fondo, restano per
conto esclusivo del locante nel nome
ne il detto conduttore potrà impedire, che
da parte del medesimo si facciano que-
suntativi occorrenti al rinvenimento
di tali miniere, alla sterpazione, fusione,
conservazione e trasporto dei minerali,
ed prelevare perciò alcun compenso, bene
inteso però che rinvenuta la miniera, per
le terre degenerate addette all'uso
della stessa, il locante nel nome si obbli-
ga beneficiare al detto conduttore l'ista-
glio proporzionato alla terra occupata.

8° Tutti gli accanori che occorreranno far-
si nel corso dell'affitto sulle vasche cin-
si d'acqua in dette terre esistenti restano a
peso del conduttore, che deve farli eseguire
senza ritardo o misura del bisogno e
secondo l'arte richiesta, e con la debita esatte-
za. E i ripari nei termini di legge so-
ranno a carico del locante proprietario.
Leccove però tali ripari saranno
derivati o accresciuti per causa e
colpa del conduttore, in tali caso i
ripari suddetti restano pure a carico del locante

857
Soprano conduttore. Peraltro nella
se in cui si verificerà, nel corso detto
affitto, qualche riparo da dover farsi
quasi dal locante nel nome, resta il
conduttore obbligato darne avviso per
atto d'incarico, all'amministratore
locale del Sig. Duca di Pivona
e consorti e se ciò trascurerà o per sua
colpa aumenterà il danno, resterà il
conduttore obbligato indennizzare
delle conseguenze il proprietario locante.
9° Se dal conduttore si faranno nelle
terre locati dei ben fatti miglioramen-
ti, questi restaranno acquistati
dal proprietario locante, senza pote-
re il conduttore pretendere pagamen-
to o compenso alcuno beninteso
che prima di fare tali benefatti e mi-
glioramenti, dovrà il detto condut-
tore domandare il permesso in iscritto
al rappresentante locale del Sig. Duca
di Pivona e Consorti, e costui potrà
opporsi, senza che per questo il condut-
tore possa vantare diritto o preten-
dere cosa alcuna.